

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P4/4122

Roma, 21 gennaio 1995

OGGETTO: D.M. 26/8/1992 - Scuole di tipo "zero".

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine, nel concordare con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F., si fa presente che il termine di adeguamento per le scuole del tipo "zero" è lo stesso previsto per gli edifici degli altri tipi.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di XXXX, con nota prot. n. 7973 del 06/06/1994, ha avanzato, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 577/82, un quesito inerente al D.M. 26/8/1992 ed in particolare alle norme transitorie dello stesso da applicare alle scuole tipo "0".

Nella fattispecie si chiede di conoscere se anche alle scuole di cui trattasi sia da applicare totalmente l'art. 13 che è in apparente contrasto con l'art. 11, giacché, apparentemente, una norma transitoria per un edificio esistente risulterebbe più gravosa delle corrispettive per un edificio di nuova costruzione.

In relazione a quanto sopra, esaminata la documentazione prodotta, a parere di questo Ispettorato le disposizioni transitorie da applicarsi ad una scuola esistente di tipo "0" sono soltanto quelle comuni all'art. 11 ed all'art. 13 e cioè 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, oltre alla conformità degli impianti elettrici alla L. 186/68.

Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando la richiesta di inviare a codesto Ministero il quesito, che si allega, sull'interpretazione del D.M. 26.8.92 sulle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica relativamente alle scuole classificate di tipo zero.

Al riguardo questo Comando fa rilevare che l'ultimo capoverso dell'art. 1.1 stabilisce che "Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13". Pertanto le scuole esistenti di qualsiasi tipo, cioè anche di tipo zero, devono osservare norme più gravose rispetto a quelle di nuova costruzione le quali sono tenute a rispettare solo le norme indicate nell'art. 11 dello stesso decreto 26.8.92.

Nel caso in cui codesto Ministero ritenesse che anche per le attività scolastiche esistenti di tipo zero debbano essere applicate le norme contenute nell'art. 11, si chiede di conoscere se è possibile prevedere l'adeguamento nei tempi stabiliti dall'art. 13.